

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2025, n. 1108

**DDL n.116 del 21/05/2025, debito fuori bilancio riconosciuto legittimo per decorrenza termini, ex art.73, co.4, D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. Applicazione quote accantonate del risultato di amm.ne al fondo contenzioso e var. bilancio di prev. 2025 e plur. 2025-2027, al fine dello stanziamento di sorte capitale, spese dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali, per €2.159.593,77.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 in materia di “Separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa”;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio della Sezione Formazione, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;

### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 95/2025, derivante dall’applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione al fondo contenzioso, per l’importo complessivo di € 2.159.593,77, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del documento istruttorio;
2. di approvare l’Allegato “E/1”, di cui all’art. 10, co. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente atto, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
3. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii.;

4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023, nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell'Allegato A, riportante dati riservati e/o personali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell'Allegato A, riportante dati riservati e/o personali.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

NICOLA PALADINO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

RAFFAELE PIEMONTESE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO: DDL n.116 del 21/05/2025, debito fuori bilancio riconosciuto legittimo per decorrenza termini, ex art.73, co.4, D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. Applicazione quote accantonate del risultato di amm.ne al fondo contenzioso e var. bilancio di prev. 2025 e plur. 2025-2027, al fine dello stanziamento di sorte capitale, spese dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali, per €2.159.593,77.**

**PREMESSO CHE:**

La Fondazione <omissis 1> otteneva dal Tribunale di Bari due distinti decreti ingiuntivi con i quali ingiungeva all'Amministrazione di corrispondere l'importo presuntivamente dovuto per le attività corsuali di formazione professionale eseguite.

Con atto di citazione del 28.3.2001, Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2001 del 6.2.2001, con cui il Tribunale di Bari, su ricorso di Fondazione <omissis 1> aveva ingiunto al detto Ente il pagamento della somma di L. 756.000.000,00 (oltre interessi al tasso legale dal 22.2.2000), a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'attività di formazione professionale di operatori da destinare all'istituenda azienda speciale "omissis 2" giusta convenzione n. 4560 del 30.10.1998, oltre alle spese del procedimento monitorio. La causa fu iscritta con il R.G. n. 1850/2001.

Con successivo atto di citazione del 24.3.2003, la Regione Puglia si opponeva, altresì, al decreto ingiuntivo n. 569/2003 del 16.4.2003, con cui il Tribunale di Bari, sempre su ricorso della medesima Fondazione <Omissis 1>, le aveva ingiunto il pagamento di € 1.084.430,37 (oltre interessi al tasso legale dal 22.2.2000), a titolo di saldo finale (pari al 10%) del corrispettivo pattuito per la medesima attività di formazione, ma svolta in ragione di una seconda convenzione di cui al n. 4559/98. La causa fu iscritta con il R.G. n. 5687/2003.

In entrambi i procedimenti, riuniti per connessione soggettiva ("per identità della part") e oggettiva ("per identità del titolo rappresentato dalle convenzioni 4559 e 4560 stipulate tra la REGIONE PUGLIA e la Fondazione <omissis 1> , oltretché, parzialmente, anche dell'oggetto"), Regione Puglia eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e chiedeva la condanna di <Omissis 1> alla restituzione dell'importo di L.2.020.355.365, a titolo di somme da questa indebitamente percepite.

Nello specifico, precisava:

- 1) di aver affidato all'opposta società, le attività di formazione degli operatori dipendenti degli Enti di cui alla L. n. 40/87 (Enti <omissis 3>);
- 2) che, in particolare, con convenzione n. 4560/98 del 30.10.98, aveva affidato alla Fondazione in parola la realizzazione di n. 8 corsi da rivolgere a n. 135 formatori, per i quali aveva finanziato la somma di L.7.656.000.000;
- 3) che le parti avevano concordato l'erogazione del finanziamento in tre *tranches*;
- 4) che, a termine delle innanzite attività, aveva liquidato la complessiva somma di L.6.475.445.000 (di cui L.3.656.645.000 per reddito allievi e L.2.818.800.000 per gestione corsi);
- 5) che, presentato il rendiconto, aveva riscontrato di essere creditrice nei confronti di <omissis 1> della somma di L.859.381.635 (di cui L.357.170.125 per la voce reddito allievi e L.502.211.510 per gestione corsi);
- 6) che, con convenzione n. 4559 del 30.10.98, la Regione aveva altresì affidato all'opposta la realizzazione di n. 11 corsi, da rivolgere a n. 205 formatori, per i quali aveva stabilito un finanziamento di L.6.396.000.000;

7) che, anche in tale affidamento, era stata prevista l'erogazione del corrispettivo in tre *tranches*;

8) che, dunque, per tale attività, aveva liquidato la somma di L.9.148.805.000 (di cui L.5.163.605.000 per reddito allievi e L.3.985.200.00 per gestione corsi);

9) che l'opposta aveva presentato il rendiconto, da cui era emerso un credito dell'Ente committente pari a L.1.160.973.730 (di cui L.420.328.475 per reddito allievi e L.740.65.255 per gestione corsi);

10) che le verifiche contabili, in cui erano state evidenziate le somme da restituire - distinte per voce "Reddito Allievi" e "Gestione corsi" – erano state notificate con nota prot. 34/905/RR del 21.3.2000;

11) di non aver potuto procedere alla predisposizione di provvedimenti di chiusura della fase contabile, per essere stati gli atti acquisiti dalla magistratura;

12) di essere risultata creditrice nei confronti della fondazione <Omissis 1> della complessiva somma di L.2.020.355.365.

Si costituiva la Fondazione <Omissis 1>, la quale chiedeva l'integrale rigetto delle avverse opposizioni e contestuale conferma dei provvedimenti monitori.

Con ordinanza del 22.12.2009 il Tribunale ha sospeso il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del processo penale n.19244/01 R.G.PM e 72000/01 R.G.GIP pendente nei confronti dei Dirigenti <omissis 4> di altri dirigenti della <omissis 1> per plurimi episodi di peculato nonché di falso materiale e ideologico.

Con provvedimento del 13.02.2018 il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio su istanza del 12.12.2017 con cui <omissis 1> ha rappresentato la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale di cui al giudizio ritenuto pregiudiziale.

Instaurato il contraddittorio su istanza della Regione Puglia, il Tribunale con provvedimento del 25.08.2018 ha revocato il proprio provvedimento del 13.02.2018 e confermato la sospensione del giudizio civile, previo accertamento della non definitività della sentenza penale, invero impugnata in Cassazione da taluni imputati.

Con atto del 13.06.2019 <omissis 1> ha domandato la declaratoria di estinzione del giudizio rappresentando che, nonostante la ulteriormente sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale, il giudizio civile non risultava riattivato nei termini di legge.

Con ricorso del 17.06.19 Regione Puglia ha domandato una prosecuzione del procedimento già sospeso, rilevando di aver ricevuto conoscenza della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale solo con l'avversa istanza del 13.06.19. In data 04.09.19 ha nuovamente formulato istanza di prosecuzione ex art. 297 cpc.

A seguito dell'assegnazione del giudizio ad altro Giudice, quest'ultimo all'udienza del 27.01.2020 invitava le parti a precisare le conclusioni.

All'esito, con provvedimento del 24.09.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo per il rilievo dell'assenza di prova di definitività del giudizio penale presupposto che, invero, risultava rinviato dalla Suprema Corte al Giudice civile competente in grado d'appello.

Con ricorso del 21.10.2020 Regione Puglia dava nuovo impulso alla prosecuzione del processo dichiarando di non aver riassunto il procedimento di rinvio.

Previa costituzione di <omissis 1>, il Giudice all'udienza del 26.04.2021 invitava le parti a precisare le conclusioni.

All'esito, con sentenza n. 4121/2021 emessa in data 15.11.2021, il Tribunale, accoglieva le due opposizioni spiegate dalla Regione Puglia, revocava gli altrettanti provvedimenti monitori opposti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione opponente, condannava la Fondazione in parola al pagamento della somma di €

1.043.432,47, oltre interessi al saggio legale dal 28.03.2001 e sino all'effettivo adempimento, nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in dispositivo.

In parte motiva, il Tribunale, in primo luogo, rigettava l'eccezione di rito sollevata da <omissis 1>, secondo cui il processo si sarebbe estinto per mancato rispetto del termine per la riattivazione del giudizio sospeso, in particolare, pronunciandosi su tale eccezione, il giudice di prime cure osservava che *"la definizione del processo penale cui era stata vincolata la sospensione del presente giudizio civile"* si era perfezionata il 29.10.2019, *"ovverosia col decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte n. 49561/2018 del 29.10.2018"*.

Pertanto, sulla base di tale premessa, riteneva infondata l'istanza del 13.06.2019, con cui <Omissis 1> chiedeva la declaratoria di estinzione, e ciò perché *"all'epoca non poteva dirsi definito il processo penale"*.

Nel merito, poi, il Tribunale rilevava che, a fronte dell'eccezione di inadempimento di parte opponente, l'opposta Fondazione - attrice in senso sostanziale - avrebbe dovuto fornire la prova dell'esatto adempimento. Dunque, non avendolo fatto, per essersi limitata a riprodurre la documentazione di cui al fascicolo monitorio, non aveva dimostrato *"di aver effettivamente sia eseguito le prestazioni oggetto della convenzione sia sostenuto le spese corrispondenti e per le quali domandava alla Regione il pagamento del saldo prezzo"*.

Di converso, il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda restitutoria spiegata, in via riconvenzionale, dalla Regione Puglia, avendo essa dimostrato la corresponsione alla Fondazione <omissis 1> di somme per prestazioni non eseguite, come riassunto nelle note prot. n. 34/791/RR e n. 34/792/RR del 14.3.2000.

Dirimente – a dire del Tribunale – risultava la mancanza di una specifica contestazione dell'opposta sul punto, la quale, invece, *"si è limitata a rilevare il ritardo della verifica contabile effettuata dall'Ente territoriale che avrebbe provveduto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla convenzione, termine che, tuttavia, non era da qualificarsi "perentorio"*. Quindi, venendo alla quantificazione delle somme da restituirsì, ha così motivato: *"emerge che in riferimento ai Corsi <omissis 5> la differenza tra le somme già erogate dalla Regione e quelle che avrebbero dovuto essere erogate al netto delle voci di spesa escluse, determina un credito della Regione complessivamente pari a £ 859.381.635 di cui £ 357.170.125 per reddito allievi e £ 502.211.510 per gestione corsi (cfr. tabelle pagina 6 della relativa relazione contabile – doc. 6). Invece, in riferimento ai Corsi Ati la differenza tra le somme già erogate dalla Regione e quelle che avrebbero dovuto essere erogate al netto delle voci di spesa escluse, determina un credito della Regione complessivamente pari a £ 1.160.973.730 di cui £ 420.328.475 per reddito allievi e £ 740.645.255 per gestione corsi (cfr. tabelle pagina 7 della relativa relazione contabile – doc. 7).* Pertanto, le somme da restituire alla Regione Puglia ammontano a *(859.381.635+1.160.973.730=) £ 2.020.355.365 corrispondenti ad £ 1.043.426,47. Su tale somma decorrono altresì gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale (id est dal 28.03.2001)"*.

Avverso la citata sentenza, con atto di citazione del 17.12.2021, proponeva gravame la Fondazione in parola, censurando la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio.

L'appellante contestava, ancora, l'incompetenza per materia del Tribunale e la violazione del principio del *ne bis in idem*; nel merito, invece, si duoleva dell'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, frutto – a suo dire – di una errata valutazione delle risultanze istruttorie.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di estinzione del giudizio R.G. 1850/01 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 5687/03) e, in subordine, di inammissibilità delle domande per difetto di competenza e per violazione del richiamato principio. Nel merito, invece, chiedeva

il rigetto delle opposizioni e della domanda riconvenzionale, vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva Regione Puglia, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 16 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con Sentenza n. 964/2024 sent. e n.1425/2024 Rep. resa in data 08.07.2024, la Corte di Appello di Bari, nel giudizio iscritto al n. 1855/2021 RG, definitivamente pronunciando sull'Appello promosso dalla Fondazione <Omissis 1> in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ..., avverso la sentenza n. 4121/2021 resa dal Tribunale di Bari, così statuiva: *"Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione ex artt. 297, co. 1, e 307, co. 3, c.p.c. del giudizio R.G. n. 1850/01 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 5687/03), promosso da Regione Puglia con atto di citazione del 28.3.2001; Dichiara esecutivi i decreti ingiuntivi nn. 191/2001 e 569/2003 emessi dal Tribunale di Bari; Condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidate in € 33.552,00 per compensi per il primo grado e in € 2.556,00 per esborsi ed € 24.064,00 per compensi per l'appello, tutti oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge..."*;

La Sentenza n. 964/2024 resa in data 08.07.2024, di condanna nonché dichiarativa della esecutività dei decreti ingiuntivi n. 191/2001 e n. 569/2003 resi dal Tribunale di Bari veniva, quindi, notificata il 26.09.2024 alla Regione Puglia;

In particolare, la Corte di Appello riteneva il deposito della sentenza della Cassazione Penale atto idoneo a rendere noto a Regione Puglia della definizione del procedimento penale e, quindi, a rendere nota la conseguente decorrenza del termine semestrale ex art. 297 c.p.c. per la riassunzione del processo sospeso. Poiché tale riassunzione non avveniva nei termini ritenuti legittimi dal Giudice del gravame, la Corte d'Appello dichiarava l'estinzione del procedimento n.r.g. 1850/01, a cui era stato riunito quello distinto al n. di rg 5687/03.

Accogliendo, quindi, il primo motivo di gravame promosso dalla Fondazione <Omissis 1>, conseguente diveniva l'assorbimento del secondo motivo attinente al difetto di competenza funzionale del Tribunale a decidere sulla riconvenzionale proposta da Regione Puglia. La costituzione di parte civile, a parere della Corte infatti, trasferisce ogni pretesa creditoria in detta sede, poiché diversamente l'ente avrebbe dovuto rinviare al giudizio di appello la riassunzione della causa.

Analogamente, la Corte dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi.

Con l'accoglimento dell'appello, in definitiva, la Corte, dichiarando l'estinzione dei due procedimenti riuniti promossi da Regione Puglia, ha dichiarato esecutivi i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bari, condannando Regione Puglia al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.

Con ricorso promosso dinanzi la Corte di Appello di Bari iscritto al RG n. 1515/2024 la Regione Puglia, giusta il portato di cui all'art. 373 c.p.c. chiedeva la sospensione esecutiva della Sentenza n. 964/2024 poiché *"Avverso la predetta Sentenza n. 694, resa dalla Corte di Appello di Bari – II Sezione Civile – Rel. Giudice dott. P. Rizzi, a definizione del giudizio contrassegnato dal n. R.G. 1855/2021, pubblicata in data 08 luglio 2024 e notificata in data 26 settembre 2024, la Regione Puglia, come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, proponeva ricorso per Cassazione"*.

Senonchè, con provvedimento del 10.02.2025 n. 530/2025, la Corte di Appello di Bari rigettava la chiesta sospensione dell'esecutività della sentenza.

Fondazione <Omissis 1>, quindi, in data 12.03.25 notificava all'Avvocatura Regionale atto di precezzo per il pagamento delle somme di cui alle pronunce sopra citate, trasmesso alla Sezione Formazione in data 17.03.25 che, prontamente, in data 19.03.25 a mezzo nota pec notiziava i legali della Fondazione <Omissis 1> nonchè l'Avvocatura, per ovvia conoscenza, dell'avvio dell'iter finalizzato al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Nonostante ciò, già in data 31.03.2025, Fondazione <Omissis 1> notificava atto di pignoramento presso terzi, alla Tesoreria della Regione Puglia, tra gli altri, trasmesso alla Sezione Formazione a mezzo pec in data 02.04.25 dalla Sezione Bilancio e Ragioneria, con data di udienza indicata innanzi al Tribunale di Bari per il 30.04.2025.

Questa Amministrazione deve, pertanto, onorare il debito di cui alla sentenza sopra richiamata. Tanto premesso, la Fondazione in parola, in forza dei titoli esecutivi sopra specificati, con questo atto di precezzo di pagamento notificato in data 12.03.2025 e trasmesso il 17.03.25, recante protocollo 0138018/2025 ha titolo a ricevere tutte le somme, come appresso esplicitate:

sorte capitale decreto ingiuntivo n. 191/2001 € 390.441,42

interessi legali dec. ing. n. 191/2001 dal 22.02.2000 all'11.02.2025 €. 183.936,17

sorte capitale decreto ingiuntivo n. 569/2003 € 1.084.430,37

interessi legali dec. ing. n. 569/2003 dal 15.04.2003 all'11.02.2025 € 407.817,11

*sub totale sorte capitale ed interessi all'11.02.25 € 2.066.625,07*

competenze legali liquidate dec. ing. n. 191/2001 € 1.017,21, oltre spese pari a € 77,26

richiesta copie dec. ing. n. 191/2001 (€. 40.000) € 20,66

richiesta notifica dec. ing. n. 191/2001 (€.11.410) € 5,89

competenze legali liquidate dec. ing. n. 569/2003 € 1.657,00, oltre spese pari a € 470,00

richiesta copie dec. ing. n. 569/2003 € 14,46

richiesta notifica dec. ing. n. 569/2003 € 5,82

rimborso forfettario 10% su €2.674,21= € 267,42

*sub totale competenze decreti ingiuntivi € 2.941,63, oltre spese pari a € 594,09*

compensi legali sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 I Grado € 33.552,00

compensi legali sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 € 4.064,00

spese liquidate sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 € 2.556,00

imposta registro sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 € 200,00

rimborso forfettario 15% su € 57.616,00 € 8.642,40

*sub totale competenze sentenza CdA Bari n. 964/24 € 66.258,40 e spese per € 2.756,00*

compensi atto di precezzo su € 2.066.625,07= ex art. 6 DM 55/14 € 1.245,70

rimborso forfettario 15% su € 1.245,70 pari a € 186,85

*sub totale spese e competenze atto di precezzo € 1.432,55*

CAP 4% su € 70.632,58 pari a € 2.825,30

IVA 22% su € 73.457,88 pari a € 16.160,73

*sub totale € 89.618,62 e spese pari a € 3.350,09*

per un importo complessivo di € 2.159.593,77.

#### **Dato che**

- all'esito dell'istruttoria preliminare il debito riconoscibile come legittimo da parte dell'Amministrazione è risultato pari ad € 2.159.593,77, di cui:
  - € 1.474.871,79 a titolo di sorte capitale riconosciuta con Sentenza della Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024;

- € 591.753,28, a titolo di oneri per ritardati pagamenti - quota interessi;
- € 92.968,70 a titolo di oneri per ritardati pagamenti-spese procedurali e legali
- la Giunta Regionale a seguito della trasmissione da parte della Sezione Formazione dello schema di disegno di legge n. FOP/SDL/2025/00007, presentava al Consiglio Regionale il Disegno di Legge nr. 116 del 21/05/2025 avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, ai sensi del quale "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".
- essendo decorso il termine legislativamente previsto di 30 giorni sopra riportato, il debito fuori bilancio in parola è stato dichiarato legittimo e pertanto riconoscibile dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., come da Disegno di legge nr. 116 del 21/05/2025.

#### **Tutto quanto premesso**

Al fine dell'impegno, della liquidazione e del pagamento della somma di € 2.159.593,77, dovuta a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali, riconosciuta con Sentenza Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024, da imputare, per l'esercizio 2025, ai seguenti capitoli di spesa: U0001318 per € 1.474.871,79, U0001315 per € 591.753,28 ed U0001317 per € 92.968,70, derivante dal Disegno di Legge nr 116 del 21/05/2025, riconosciuto legittimo per decorrenza termini ai sensi dell'art. 73 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, si rende necessario procedere con l'applicazione delle quote accantonate al fondo contenzioso del risultato di amministrazione ed alla variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.

#### **Visti in ultimo**

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18/2011", che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20/01/2025, n. 26, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2025 "Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2024 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

**Tutto ciò premesso e considerato**, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 20/01/2025 n. 26, derivante dall'applicazione delle quote accantonate al fondo contenzioso del risultato di amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di stanziare la somma complessiva di € 2.159.593,77, dovuta a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali, riconosciuta con Sentenza Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024.

#### ***Garanzie di riservatezza***

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

**Eredi Valutazione di impatto di genere: neutro**

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 20/01/2025 n. 26, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dall'applicazione delle quote accantonate al fondo contenzioso del risultato di amministrazione, per stanziare la somma di € 2.159.593,77, dovuta a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali, riconosciuta con Sentenza Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024, come previsto con il DDL n. 116 del 21/05/2025 riconosciuto legittimo ai sensi dell'art. 73, comma 4, come di seguito indicato:

#### **APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027**

CRA	CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E. F. 2025	
				COMPETENZA	CASSA
APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE AL FONDO CONTENZIOSO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				+ € 2.159.593,77	
10.04	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPIERIRE A DEFICIENZE DI CASSA	20.1.1	U.1.10.01.01.000	- € 2.159.593,77
10.04	U0001318	SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME DAL CAPITOLO 1110090 -FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI	1.11.1	U.1.03.02.99.000	+ 1.474.871,79 + 1.474.871,79
10.04	U0001315	ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI.QUOTA INTERESSI.	1.11.1	U.1.10.05.04.000	+ € 591.753,28 + € 591.753,28
10.04	U0001317	ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.	1.11.1	U.1.10.05.04.000	+ € 92.968,70 + € 92.968,70

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Ai successivi adempimenti di impegno, di liquidazione e di pagamento, per complessivi € 2.159.593,77, provvederà il Dirigente della Sezione Formazione con atti da assumersi entro l'esercizio 2025.

***Tutto ciò premesso***

al fine di stanziare la somma di € 2.159.593,77, riconosciuta con riconosciuta con Sentenza Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024, come previsto con il DDL n. 116 del 21/05/2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) e k) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con L.R. n. 43/2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 95/2025, derivante dall'applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione al fondo contenzioso, per l'importo complessivo di € 2.159.593,77, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del documento istruttorio;
2. di approvare l'Allegato "E/1", di cui all'art. 10, co. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente atto, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
3. di dare atto che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii.;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023, nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell'Allegato A, riportante dati riservati e/o personali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell'Allegato A, riportante dati riservati e/o personali.

*I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.*

**Il funzionario istruttore**

Dott. ssa Rosa Cazzolla

 Rosa Cazzolla  
17.07.2025 08:56:48  
GMT+02:00

**La Dirigente della Sezione Formazione**

 Monica  
Calzetta  
17.07.2025  
09:00:54  
GMT+01:00

Avv. Monica Calzetta

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

 Silvia Pellegrini  
28.07.2025 18:49:19  
GMT+02:00

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,  
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale**

 Sebastiano Giuseppe  
29.07.2025  
09:47:27  
UTC

Prof. Sebastiano Leo

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

**Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.**

**firma**

 Firmato digitalmente da:  
**STOLFA REGINA**  
Firmato il 29/07/2025 13:49  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato E/1Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
 data: ..../..../..... n. protocollo .....  
 Rif. CIFRA : FOP/DEL/2025/00018

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	11	altri servizi generali	residui presunti			
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		
Total Programma	11	altri servizi generali	residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		
TOTALE MISSIONE	1	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		
MISSIONE	20	<b>Fondi e Accantonamenti</b>				
Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti			
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza			
			previsione di cassa	2.159.593,77		
Total Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		
TOTALE MISSIONE	20	<b>Fondi e Accantonamenti</b>	residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa	2.159.593,77		

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>						
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>						
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>				2.159.593,77		
TITOLO						
Tipologia			residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TOTALE TITOLO			residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti			
			previsione di competenza	2.159.593,77		
			previsione di cassa			

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOP	DEL	2025	18	29.07.2025

DDL N.116 DEL 21/05/2025, DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO LEGITTIMO PER DECORRENZA TERMINI, EX ART.73, CO.4, D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.. APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMM.NE AL FONDO CONTENZIOSO E VAR. BILANCIO DI PREV. 2025 E PLUR. 2025-2027, AL FINE DELLO STANZIAMENTO DI SORTE CAPITALE, SPESE DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI, PER €2.159.593,77.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**ANNOTAZIONE:**

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-PAOLINO GUARINI


**Paolino  
Guarini**


 Firmato digitalmente da:  
**STOLFA REGINA**  
 Firmato il 29/07/2025 13:49  
 Seriale Certificato: 2300950  
 Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

